disposizione, pronunciata dalla Corte mediante sentenza 6 dicembre 2005, cause riunite C-453/03, C-11/04, C-12/04 e C-194/04, ABNA e a., non ha provocato nessuna lacuna del diritto né un'incoerenza che impongano alle istituzioni comunitarie di adottare modifiche di sostanza della direttiva 2002/2.

In ogni caso, l'invalidità di una disposizione comunitaria deriva direttamente dalla sentenza della Corte che la accerta e spetta tanto alle autorità quanto ai giudici degli Stati membri trarne le conseguenze nel loro ordinamento giuridico nazionale.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 8 novembre 2007 — Commissione / Belgio

(causa C-3/07)

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/110/CE — Assistenza durante il transito — Provvedimenti di espulsione per via aerea — Omessa trasposizione entro il termine impartito»

1. *Ricorso per inadempimento — Oggetto della lite — Insufficienza della trasposizione di una direttiva in assenza di attività legislativa (Art. 226 CE; direttiva del Consiglio 2003/110, art. 5, n. 2) (v. punti 6-7)*

2. *Atti delle istituzioni — Direttive — Attuazione da parte degli Stati membri (Art. 249, terzo comma, CE) (v. punto 11)*

3. *Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 13)*

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/110/CE relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea (GU L 321, pag. 26)

Dispositivo

1) Il Regno del Belgio, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/110/CE relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea, ad eccezione dell'art. 5, n. 2, di tale direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di quest'ultima.

2) Il ricorso è respinto per quanto riguarda la mancata attuazione dell'art. 5, n. 2, della direttiva 2003/110.

3) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 8 novembre 2007 — Commissione / Italia

(causa C-40/07)

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/42/CE — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente — Omessa trasposizione entro il termine impartito»